



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721
segreteria@consulentilavoro.pr.it
www.consulentilavoro.pr.it
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 27/07/2018

Prot. n. 544/U

Oggetto: Circolare n. 15_2018.

▪
Ai Consulenti del Lavoro
di Parma
Ai Praticanti Consulenti del Lavoro
di Parma

A) Comunicazioni CNO:

- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – Ruolo del Consulente del Lavoro – organizzazione dello studio professionale;**
- **Professionisti e uso dei social networks.**

B) Chiusura sede Ordine.

- A) Provvediamo ad inviare agli Iscritti le comunicazioni pervenute dal CNO in oggetto, pregando di prenderne visione.
- B) Ricordiamo agli Iscritti che la sede dell'Ordine resterà chiusa per il periodo estivo dal 05/08/2018 al 05/09/2018 compresi.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari consulenti.



Allegati:

- Comunicazioni CNO.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 23 luglio 2017

Prot. n. 7738/U/CIRC.

Circolare n. 1150

Allegati:

EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti
del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali
Divisione I
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione della Giustizia Civile
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Ruolo del Consulente del Lavoro - organizzazione dello studio professionale.

Giungono al Consiglio Nazionale numerose richieste circa il ruolo del Consulente del lavoro in relazione all'esecuzione del mandato professionale nell'ambito della disciplina di cui all'oggetto.

In particolare, pervengono diverse segnalazioni in ordine alla pretesa, da parte della clientela, di nominare il Consulente del lavoro quale Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato



Regolamento Europeo. Nomina che si vorrebbe ritenere obbligatoria e necessariamente connessa all'esercizio del mandato professionale.

La possibilità di respingere tale intenzione risulta emergere dal dato testuale delle norme interessate.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – articolo 28 del Reg. 2016/679

Secondo la norma comunitaria il Responsabile effettua il trattamento *“per conto del titolare”* (par. 1), in forza di uno specifico contratto che disciplina *“la natura e la finalità del trattamento”* (par. 3), ed il trattamento deve avvenire, tra l'altro, soltanto *“su istruzione documentata del titolare del trattamento”* (par. 3, lett. a).

Il Responsabile del Trattamento appare così come un vero e proprio preposto del titolare, che ne segue pedissequamente le istruzioni impartite tramite il contratto contemplato dall'art. 28 e con i rigidi vincoli previsti anche dall'art. 30 del Reg. .

Il Titolare, quindi, nominando un Responsabile, è pur sempre tenuto a rispondere degli eventuali danni subiti dall'interessato per le operazioni di trattamento compiute da questi.

Il Responsabile, per contro, deve provvedere al trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse.

La sfera di autonomia del Responsabile risulta quindi fortemente compressa non solo dalla specificazione dei compiti a lui affidati, ma anche da un penetrante potere-dovere di direzione e vigilanza del Titolare nei suoi confronti che si esplica nella successiva fase di trattamento dei dati.

Il Responsabile non ha, quindi, una propria autonomia concettuale. Ciò risulta in evidente contrasto con le disposizioni di cui alla Legge n. 12/1979 e ancor di più in relazione al mandato professionale sotteso, in forza del quale, secondo il dettato normativo, il datore di lavoro affida totalmente gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, nell'ambito di una prestazione professionale autonoma.

IL RUOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

L'articolo 1 della Legge 11 Gennaio 1979, n. 12, in relazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, prevede che *“Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro”*.

Emerge dunque un quadro chiaro: la titolarità allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro è riconosciuta innanzi tutto al datore di lavoro, altrimenti gli stessi possono essere *“assunti”* da parte dei professionisti all'uopo individuati dalla legge. Questi ultimi (nello specifico i Consulenti del lavoro) nell'ambito del mandato conferito agiscono in virtù della designazione contenuta nel mandato stesso, ma la competenza a provvedere agli adempimenti non proviene loro dal contratto ma *ex lege*, dal riconoscimento



che della categoria professionale, del ruolo e delle attribuzioni, fa la legge n. 12/1979. Ciò alla luce del diverso dato testuale e conseguentemente del diverso significato che il legislatore ha voluto riconoscere al ruolo dei professionisti rispetto a quello dei semplici preposti del datore di lavoro.

Il Consulente del lavoro che gestisce i dati dei propri clienti ha piena autonomia di decisione in merito al trattamento nella sua definizione più generale e quindi nella scelta delle modalità e dei mezzi (anche tecnologici) ritenuti più opportuni, così come nella scelta dei collaboratori cui affidare il trattamento medesimo. Se invece il Professionista dovesse costantemente e sistematicamente rendere conto al proprio cliente-Titolare delle modalità utilizzate per il trattamento dei dati a lui affidati, tale autonomia sarebbe irrimediabilmente compromessa.

Nel quadro delineato si inserisce, non a caso, una disposizione fondamentale del Reg. 2016/679, l'art. 4, che al paragrafo 7 recita testualmente:

«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri».

Dunque non possono esservi dubbi sul fatto che il Consulente del lavoro nelle attività di trattamento dei dati dei propri clienti e dei dipendenti di questi ultimi, non potrà che assumere la qualifica di Titolare del trattamento. È possibile ritenere configurabile, al più, una fattispecie di co-titolarietà.

IL CO-TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Tale figura è espressamente prevista dal *considerando* n. 79 e dall'articolo 26 del Reg. che prevede che due o più titolari determinino congiuntamente le finalità (ad esempio la gestione degli adempimenti inerenti il personale dipendente di questi) ed i mezzi del trattamento (ad esempio tramite supporto cartaceo o informatico).

I co-titolari devono quindi sottoscrivere un accordo interno - che potrebbe consistere in un'appendice all'incarico professionale - che stabilisce in modo trasparente *“le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14”*.

Naturalmente, il Consulente del lavoro potrà sempre assumere, su base volontaria, il ruolo di *responsabile esterno* del trattamento dei dati affidatigli dal proprio cliente, ma ciò comporterà l'assunzione di un nuovo incarico di natura professionale autonomo (ancorché connesso) rispetto al mandato professionale principale e, come tale, separatamente remunerato.

CONCLUSIONI

Concludendo, si riassumono le definizioni dei due ruoli assumibili dal Consulente del lavoro:



- il Responsabile del Trattamento è un preposto del Titolare, che deve adempiere alla normativa privacy su mandato e nell'interesse di quest'ultimo. È un ruolo facoltativo che il Consulente del lavoro può assumere previo nuovo e specifico incarico professionale. Comporta un significativo assoggettamento del Consulente alle direttive del cliente-Titolare e, soprattutto, implica la gestione per suo conto del trattamento dei dati personali all'interno della sua azienda.

- la co-titolarietà del Trattamento è ruolo fisiologico per il Consulente del lavoro e discende dal mandato professionale assunto per la gestione dei rapporti di lavoro. In forza di tale ruolo il Consulente-titolare è autonomo nella gestione dei dati delle aziende assistite all'interno del proprio studio, restando escluso e deresponsabilizzato dalle eventuali violazioni della richiamata normativa da parte del proprio cliente nella gestione della propria organizzazione.

Cordiali saluti.

MEC/cz

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marina E. Calderone)



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
pec: consigionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 23 luglio 2018
Prot. n. 0007744/U/COMUNICATI E NOTIZIE

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. SS.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Professionisti e uso dei *social networks*.

Nella società odierna, l'incessante sviluppo della tecnologia ha fatto sì che il *web* divenisse fonte precipua di informazione e comunicazione.

In particolare, lo sviluppo e la diffusione di internet hanno portato all'elaborazione di strumenti multimediali di comunicazione veloci e sofisticati, quali i *social media* o *social networks*, utilizzabili in via diretta e immediata attraverso differenti tipologie di dispositivi.

Una simile innovazione rappresenta indubbiamente la creazione di nuove opportunità di comunicazione anche da parte del professionista, il quale può contare sulla diffusione del proprio pensiero verso una grande pluralità di soggetti in pochi istanti.

L'uso dei *social media* può, tuttavia, comportare alcuni rischi, soprattutto ove colui che ne faccia uso sia proprio un professionista: quando un comportamento, inteso nel senso più ampio del termine, è riconducibile alla qualità di professionista e non, invece, alla mera sfera personale, lo stesso può avere una rilevanza deontologica e disciplinare, anche ove esternalizzato a mezzo *social*.

Nell'alveo delle disposizioni proprie dell'ordinamento professionale dei Consulenti del Lavoro vi sono diverse disposizioni finalizzate alla tutela della dignità professionale, a partire dalla Legge 11 gennaio 1979 n. 12, che all'articolo 26 precisa "(...) *Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare*".



Il Codice deontologico approvato da questo Consiglio Nazionale con delibera n. 428 del 19 gennaio 2017, dal proprio canto, prevede espressamente all'articolo 1 che il professionista è tenuto a svolgere con dovere di dignità e decoro l'attività professionale, e senza dubbio, nella predetta locuzione è compresa l'attività di comunicazione.

Il predetto Codice prosegue con il sancire a carico del professionista doveri di lealtà e correttezza nelle varie dimensioni della vita di relazione: a partire dai rapporti con i clienti ed i soggetti terzi, a qualunque titolo coinvolti (art. 5), a quelli con l'Ordine per l'espletamento delle funzioni istituzionali (art. 7), ed infine, a quelli con le Istituzioni e con i colleghi (art. 20).

L'agire del professionista è dunque regolato da precise norme, le quali devono ispirare la vita professionale in tutte le sue possibili sfaccettature.

I Consulenti del Lavoro possiedono un consolidato e riconosciuto livello di autorevolezza all'interno della società e questo fa sì che la Categoria sia identificata quale voce qualificata per ciò che concerne la trattazione di importanti tematiche quali quelle connesse al mondo del lavoro, a quelle dell'occupazione con i relativi riscontri concernenti l'economia, il costo del lavoro, le tematiche fiscali ed aziendali, i consumi, o ancora, a quelle relative ai rapporti di lavoro, a quelli giuridici, previdenziali etc.

Alla luce di tali considerazioni, ben si comprende come i comportamenti degli iscritti all'Ordine possano divenire oggetto di giudizio da parte della collettività.

Fermi restando i principi costituzionali di libertà di espressione e del diritto di critica, deve essere evitato l'uso di espressioni offensive, ingiuriose, di estremo dileggio, le quali, ben si comprende, sono poco consone allo *status* di professionista stesso, il cui comportamento deve essere costantemente ispirato ai citati doveri di dignità, lealtà e correttezza.

Nelle azioni e/o comunicazioni del professionista, infatti, rileva non solo la sua dimensione di singolo individuo, bensì anche quella di soggetto che è inserito nel superiore e ben più ampio contesto della comunità di appartenenza, che è l'Ordine professionale.

Da quanto testé affermato, ne deriva che un comportamento scorretto o un'espressione ingiuriosa possono andare ad integrare una ipotesi di lesione dell'immagine, e della dignità del proprio Ordine professionale, con conseguente violazione dei principi generali dell'ordinamento, delle norme deontologiche e disciplinari.

In questo contesto diviene fondamentale il ruolo di vigilanza, anche sui *social networks*, che sono tenuti a porre in essere i Consigli Provinciali, in quanto enti preposti alla tutela della fede pubblica e al rispetto delle norme deontologiche e professionali: il Consiglio Provinciale è infatti chiamato, *inter alia*, a vigilare per la tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro (articolo 14, comma 1, lettera b, Legge 12/1979).



Il Consiglio Provinciale è chiamato ad attivarsi prontamente ove ravvisi la violazione di norme ordinamentali o deontologiche e, naturalmente, ove una determinata comunicazione sia attribuibile non alla mera sfera personale del soggetto, ma a quella professionale. Se del caso, andranno attivate le opportune procedure disciplinari deferendo il soggetto al competente Consiglio di disciplina territoriale, in virtù del citato articolo 26 della Legge 12/1979.

Non deve, infatti, essere sottovalutato l'impatto e la rilevanza che ciò che viene diffuso a mezzo *social* può avere; ad esempio l'*"inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione"* (in tal senso, Cassazione penale, I sezione, sentenza 08/06/2015 n. 24431, confermata da Cassazione penale, V sezione, sentenza 13/07/2015 n. 8328).

Si tratta, dunque, di fattispecie rilevanti sia dal punto di vista deontologico - disciplinare che penale, con pesanti conseguenze per il professionista, sia a livello personale che professionale.

Quanto sopra esposto non significa ovviamente che al Consulente del Lavoro siano preclusi l'utilizzo del web o degli strumenti *social* per pubblicizzare lecitamente ed in piena libertà la propria attività professionale. Né tantomeno che la presente comunicazione abbia la finalità di limitare la corretta concorrenza tra i colleghi, che invece è un valore dell'ordinamento e che in condizioni di libero mercato, anche professionale, va preservato ed incentivato.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro intende rendere, con la presente, una corretta informazione sul tema ai Consigli provinciali e loro tramite a tutti gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/rd